

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE - Componente eletto dal Parlamento
che presiede in sostituzione del
Vice Presidente del CSM

Presidente

Avv. Giuseppe FANFANI - Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO - Magistrato di legittimità
Dott. Lorenzo PONTECORVO - Magistrato di merito

Relatore

Dott. Lucio ASCHETTINO - Magistrato di merito
Dott. Luca PALAMARA - Magistrato di merito

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 126-127/2014 R.G. nei confronti delle
dottoresse

NOME 1

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 1**,
(difesa dal dott. **NOME 2**)

e

NOME 3

giudice presso il Tribunale di **UFF. 2**,
(difesa dal dott. **NOME 4**)

incolpate

La dott.ssa NOME 1:

dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, per avere, quale pubblico ministero chiamato ad esprimere nel procedimento penale n.14427/11 R.G. G.I.P del Tribunale di **UFF. 1**, il parere sull'istanza presentata per la modifica degli orari di lavoro di **NOME 5**, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nonché quale pubblico ministero presente all'udienza preliminare del 28 novembre 2012, con grave e inescusabile violazione di legge, concorso ad arrecare ingiusto danno al predetto.

La dott.ssa **NOME 1** infatti, in entrambe le occasioni, ometteva di chiedere al giudice dell'udienza preliminare la revoca degli arresti domiciliari di cui (ai sensi dell' art. 303, co. 1, lett. a), n. 3, in relazione all'articolo 407, comma 2, lett. a), n. 7-bis cpp), era scaduto il termine già alla data del 1° novembre 2012 (risultando il **NOME 5** in custodia cautelare dal giorno 2 novembre 2011, e dal 10 febbraio 2012 nella forma degli arresti domiciliari), sicchè la cessazione dello stato custodiale interveniva -con un ritardo di 111 giorni- solo in data 15 febbraio 2013, allorquando gli atti pervenivano al Tribunale di **UFF. 3** competente per il giudizio.

Fatti accertati all'esito dell'ispezione ordinaria al Tribunale di **UFF. 3**, svoltasi dal 17 settembre al 4 ottobre 2013.

La dott.ssa NOME 3:

dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettere a) e g), del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, per avere, quale giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di **UFF. 2** investita del procedimento n. 14427/11 R.G. G.I.P., con grave ed inescusabile violazione di legge, arrecato ingiusto danno a **NOME 5**.

La dott.ssa **NOME 3**, infatti, ometteva di disporre la scarcerazione del predetto (ai sensi dell'articolo 303, co. 1, lett a), n. 3, in relazione all'articolo 407, comma 2, lett. a), n. 7-bis cpp), nonostante alla data del 1° novembre 2012 ne fosse già scaduto il termine di durata massima della custodia cautelare, (risultando il **NOME 5** in custodia cautelare dal giorno 2 novembre 2011, e dal 10 febbraio 2012 nella forma degli arresti domiciliari).

Ella poi in data 28 novembre 2012, e quindi in epoca successiva alla scadenza del termine massimo custodiale di fase, emetteva il decreto dispositivo del giudizio senza aver cura della successiva trasmissione degli atti, sicché la cessazione dello stato custodiale del **NOME 5** interveniva -con un ritardo di 121 giorni- solo in data 15 febbraio 2013, dopo l' arrivo degli atti al Tribunale di **UFF. 3** competente per il giudizio.

Fatti accertati all'esito dell'ispezione ordinaria al Tribunale di **UFF. 3** svoltasi dal 17 settembre al 4 ottobre 2013.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo l'applicazione della sanzione della censura per entrambe.

La Difesa della dott.ssa **NOME 1**, dott. **NOME 2**, conclude chiedendo l'assoluzione ed in subordine l'applicazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. 109/2006 per scarsa rilevanza del fatto.

La Difesa della dott.ssa **NOME 3**, dott. **NOME 4**, conclude chiedendo l'assoluzione.

Svolgimento del procedimento

La dott.ssa **NOME 1**, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di **UFF. 4** e la dott.ssa **NOME 3**, GIP presso lo stesso tribunale, sono incolpate di aver arrecato ingiusto danno a **NOME 5** il quale era stato sottoposto a custodia cautelare dal giorno 2 novembre 2011 ed agli arresti domiciliari dal 10 febbraio 2012.

La dott.ssa **NOME 1**, nonostante i termini di custodia fossero scaduti già alla data del 1 novembre 2012, avrebbe omesso di chiedere la revoca degli arresti domiciliari sebbene fosse stata chiamata, in data 2 novembre 2012, ad esprimere il proprio parere sull'istanza presentata per la modifica degli orari di lavoro del **NOME 5** nonché successivamente designata quale pubblico ministero che aveva poi presenziato all'udienza preliminare del 28 novembre 2012.

Con tali omissioni avrebbe concorso a prolungare l'illegittima detenzione di 111 giorni che era venuta a cessare solo in data 15 febbraio 2013.

La dott.ssa **NOME 3** avrebbe invece omesso di disporre la scarcerazione del **NOME 5** sebbene il termine massimo custodiale di fase fosse scaduto alla data del 1 novembre 2012 emettendo altresì il decreto dispositivo del giudizio in data 28 novembre 2012 senza avere cura della successiva trasmissione degli atti, con ciò concorrendo a prolungare l'illegittima detenzione di giorni 121 essendo la stessa nota cessare solo in data 15 febbraio 2013.

Con riguardo a tali contestazioni la dott.ssa **NOME 1** ha, in via preliminare, evidenziato che tutte le richieste attinenti alla misura cautelare in atto erano state sottoposte all'attenzione del pubblico ministero titolare del procedimento dott. **NOME 6** il quale in data 3 settembre 2012 aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato.

Con specifico riguardo agli episodi contestati ha riferito che in data 21 novembre 2012 il sig. **NOME 5** aveva chiesto una modifica degli orari durante i quali era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa e che il fascicolo, stante l'assenza del dott. **NOME 6**, era stato a lei assegnato quale pubblico ministero, che era di turno esterno alla data in cui era pervenuta l'istanza (21 novembre 2012), per esprimere il parere.

Ha quindi rilevato di essersi limitata ad esprimere il parere e di non aver mai avuto la disponibilità del fascicolo che era stato trasmesso all'ufficio del GIP a seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 3 settembre 2012.

Quanto al secondo addebito, concernente l'omessa richiesta di revoca della misura cautelare quale pubblico ministero rappresentante dell'accusa all'udienza del 28 novembre 2012, ha evidenziato di aver partecipato a tale udienza dinanzi al GIP dott.ssa **NOME 3** essendo stata fissata a quella data la discussione di un processo complesso a lei assegnato.

Ha pertanto sostenuto che la sua partecipazione all'udienza preliminare del 28 novembre 2012 sarebbe stata del tutto casuale.

Ha inoltre rilevato che nella stessa udienza non era stata avanzata alcuna richiesta di modifica o cessazione della misura degli arresti domiciliari, circostanza questa che l'aveva indotta a limitarsi ad insistere nella richiesta di rinvio a giudizio già depositata dal collega dott. **NOME 6**. A tale ultimo riguardo ha evidenziato che, al pubblico ministero designato per l'udienza, era stato trasmesso unicamente il decreto di fissazione dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio e che da tali atti non risultava che il **NOME 5** fosse stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Nell'evidenziare infine che nella copertina del fascicolo non era stato annotato che l'imputato si trovava in stato di custodia cautelare ha ritenuto che vi fosse stata una omissione della annotazione della misura in atto da parte della segreteria del PM titolare del procedimento e della cancelleria del GIP.

Con riguardo agli stessi fatti la GIP dott.ssa **NOME 3** ha puntualizzato che il procedimento a carico del **NOME 5** era pervenuto al proprio ufficio nei primi giorni di settembre del 2012 privo del sottofascicolo relativo alla misura cautelare.

Ha altresì evidenziato che sulla copertina del fascicolo non vi era alcuna informazione che indicasse una situazione di privazione della libertà personale dell'imputato e che la stessa intestazione della richiesta di rinvio a giudizio indicava il **NOME 5** come elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia senza alcuna specificazione che lo stesso fosse agli arresti domiciliari.

Ha pertanto riferito che il procedimento appariva come a carico di imputato libero, situazione questa che era ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, anche all'udienza preliminare, il fascicolo era privo del sottofascicolo relativo alla misura.

Ha quindi precisato, in sede di interrogatorio reso dinanzi al Procuratore Generale, di aver appreso che il **NOME 5** era agli arresti domiciliari solo dopo che la circostanza le era stata riferita dal difensore di fiducia il quale tuttavia non avrebbe fornito alcun elemento utile al fine di poter verificare la data dell'arresto e constatare l'eventuale scadenza del termine di custodia cautelare.

Ha anche evidenziato che lo stesso difensore di fiducia, due giorni dopo l'udienza preliminare, aveva presentato un'istanza di modifica dell'orario di lavoro a cui il **NOME 5** era stato da un diverso giudice autorizzato e che tale istanza era stata accolta senza che fosse stato acquisito il sottofascicolo perché era prassi decidere così questo tipo di istanze.

L'incolpata ha anche riferito che ogni ricerca finalizzata ad acquisire il sottofascicolo della misura era risultata vana.

Ha pertanto negato ogni addebito rilevando di non essere stata resa edotta della circostanza che, già alla data dell'udienza preliminare, il termine di custodia era decorso.

Con riguardo infine al contestato ritardo della trasmissione del fascicolo al tribunale ha rilevato che tale trasmissione era stata invece tempestiva dal momento che finita l'udienza preliminare occorreva notificare il decreto che aveva disposto il giudizio non solo all'imputato ma anche alle numerose parti offese e che solo quando fosse stato completato l'iter delle notifiche si sarebbe potuto trasmettere il fascicolo al tribunale, adempimento questo che si era perfezionata in data 29 gennaio 2013.

Motivi della decisione

E' da rilevare che l'imputato **NOME 5**, con ordinanza del GIP di **UFF. 5** dott. **NOME 7** - eseguita in data 2 novembre 2011 su richiesta del PM dott. **NOME 6** formulata in data 2 ottobre 2011 - era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati continuati di tentata e consumata induzione alla prostituzione di ragazzi minorenni (l'atto con il quale era stata eseguita tale ordinanza è della Polizia Postale di **LUOGO 1** n. 3352/11 ed è tra gli atti prodotti dalla dott.ssa **NOME 1**).

Tale misura, in data 10 febbraio 2012, era stata sostituita dallo stesso GIP dott. **NOME 7** in quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di **LUOGO 1**.

Con provvedimento in data 16 luglio 2012 il **NOME 5** era stato autorizzato a recarsi al luogo di lavoro nei giorni indicati nella richiesta presentata dal difensore dell'indagato.

In data 3 settembre 2012 il pubblico ministero di **UFF. 4** (competente ai sensi dell'articolo 51 comma 3 quinquies c.p.p. (trattandosi di reato di competenza della procura della Repubblica del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice competente, in questo caso quello di **LUOGO 1**), nella persona del dott. **NOME 6**, aveva formulato la richiesta di rinvio a giudizio, la cui

udienza preliminare era stata poi fissata (in data 13 settembre 2012) dal GIP dott.ssa **NOME 3** per il giorno 28 novembre 2012.

La richiesta di rinvio a giudizio, come formalizzata dal PM, non opera alcun riferimento e non contiene alcuna indicazione in merito all'intervenuta privazione della libertà personale del **NOME 5** il quale era elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia.

In data 21 novembre 2012 il difensore del **NOME 5** - nell'evidenziare che il proprio assistito era in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione e che l'udienza preliminare era stata fissata per il giorno 28 novembre 2012 - aveva chiesto un mutamento dell'orario per svolgere l'attività lavorativa già autorizzata. Tale atto era stata vistato dalla dott.ssa **NOME 1** in data 22/11/2012 con "parere favorevole".

In calce all'istanza il GIP, con provvedimento in data 23/11/2012, aveva autorizzato il cambio dell'orario.

E', a questo punto, da ricordare che, in via generale, la misura della custodia cautelare incide su uno dei beni fondamentali della persona. Ne consegue che se la restrizione della libertà personale deriva da una grave negligenza del magistrato, è certamente integrato un grave illecito disciplinare. La mancanza di un controllo accurato delle scadenze costituisce, quindi, fonte di responsabilità per il giudice e non trasferisce in capo ad altri la colpa per l'omissione di un provvedimento di esclusiva competenza del magistrato.

La Sezione Disciplinare ha infatti escluso la responsabilità in casi nei quali, nonostante la idoneità delle disposizioni impartite e la adeguata diligenza applicata, si siano verificate scarcerazioni tardive per motivi contingenti e per l'alto numero dei provvedimenti da adottare contemporaneamente a causa dell'applicazione dell'indulto (sez. disc. 21 dicembre 2007 n. 111), o quando il ritardo, sia pure singolo, sia stato determinato da "circostanze del tutto particolari, tra le quali un difetto di comunicazione interna all'ufficio ... nonostante fossero stati adottati all'interno dell'ufficio tutti gli accorgimenti necessari per prevenire il verificarsi di ritardi nella scarcerazione" (sez. disc. 7 aprile 2006 n.72).

In sostanza, la Sezione ha ritenuto in genere sussistente la responsabilità quando sia rilevabile una carenza di controllo da parte del giudice, depositario dell'obbligo di vigilanza sul rispetto dei termini ed al quale compete l'adozione delle misure organizzative idonee a mantenere sempre sotto controllo i termini in scadenza (sez. disc. 4 ottobre 2001, n.124). D'altro canto, una volta che il giudizio è stabilmente radicato avanti al giudice a questi soltanto spetta il compito di adottare d'ufficio i provvedimenti conseguenti alla scadenza del termine massimo di custodia.

E' quindi da considerare che, nel caso concreto, lo stato di privazione della libertà personale del **NOME 5** era nota sia al PM che al GIP in epoca antecedente l'udienza preliminare fissata per il 28 novembre 2012.

E' a tal fine sufficiente richiamare il parere espresso dal PM ed il successivo provvedimento adottato dal GIP con riguardo alla richiesta

formulata dal **NOME 5** di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio in determinati orari per svolgere attività lavorativa.

Una normale diligenza avrebbe pertanto imposto già in quella sede - sia al PM che al GIP - un controllo sulla situazione del soggetto ristretto ed in attesa di giudizio, ciò quantomeno al fine di conoscere i motivi che avevano determinato l'applicazione della misura o almeno il titolo dei reati ascritti al **NOME 5** e, quindi, acquisire tutti gli elementi utili e necessari al fine di poter valutare e provvedere sull'istanza in quel momento avanzata dall'indagato.

È del resto intuibile che, in una ottica di effettiva tutela delle stesse esigenze che avevano comportato l'adozione della misura restrittiva, non poteva ritenersi superfluo conoscere - ai fini di una compiuta valutazione della richiesta di mutamento degli orari per svolgere attività lavorativa - le ragioni della misura ed il titolo del reato che, nel caso concreto, non era di scarso allarme sociale considerando che l'indagato era ristretto per un'accusa di induzione alla prostituzione minorile con riguardo alla quale non poteva restare indifferente (stante il pericolo di reiterazione del reato) la individuazione dell'orario in cui l'indagato era sostanzialmente libero di circolare per svolgere il lavoro di badante.

A tal fine, poi, sarebbe stato sufficiente acquisire, prima di formulare il parere o adottare il provvedimento, gli atti del procedimento, adempimento questo che avrebbe consentito di verificare l'effettiva situazione del **NOME 5** quale emergente: 1) dalla richiesta di custodia cautelare; 2) dall'ordinanza di custodia cautelare; 3) dalla comunicazione di avvenuta esecuzione della misura e finanche 4) dal provvedimento di concessione degli arresti domiciliari.

Le condotte negligenti delle incolpate emergono "*per tabulas*" anche in sede di udienza preliminare essendo a tal fine sufficiente rilevare che - come da allegato alla relazione ispettiva individuato con nn. 10 e 357 - nel modulo prestampato presente nel fascicolo della udienza ed intestato "*udienza preliminare*", sotto l'intestazione "*udienza preliminare - udienza 28/11/2012 ore 9,30 - nominativo imputato; NOME 5*" risulta testualmente annotato che il 17 settembre 2012 era stata "*fatta ord. trad. Anzi autorizzazione a comparire senza scorta. OK CC assicurano la notifica dell'autorizzazione*".

Tale annotazione palesa che l'Ufficio aveva azionato la procedura di traduzione del detenuto che era stata poi superata in forza della intervenuta autorizzazione in favore del **NOME 5**, in quel momento agli arresti domiciliari, di recarsi all'udienza con propri mezzi.

Deve essere pertanto disattesa ogni difesa in merito alla concreta assenza di elementi che avrebbero consentito al PM ed al GIP di conoscere - anche in sede di udienza preliminare - l'effettiva situazione dell'indagato sottoposto a misura restrittiva sebbene fosse scaduto il termine di fase essendo emerso, dai richiamati riscontri documentali, che, al fine di acquisire tale dato di conoscenza, sarebbe stato sufficiente sfogliare il fascicolo di udienza.

Non è infine dato apprezzare un effettivo ritardo da parte della dott.ssa **NOME 3** nella trasmissione del fascicolo al tribunale di **UFF. 3** competente

per il dibattimento non potendo al riguardo essere ignorati i numerosi incombenti successivi all'udienza preliminare che imponevano la notifica del decreto non solo all'imputato ma anche alle numerose parti offese.

Avuto pertanto riguardo ai fatti in questa sede accertati - senz'altro tali da escludere l'applicabilità dell'art. 3 bis d.lgs n.109/2006 alla luce della evidente grave compromissione dell'immagine del magistrato nonché del danno arrecato dalla privazione della libertà personale per un consistente periodo di tempo - è da ritenersi adeguata la sanzione della censura per entrambe le incolpate.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

le dott.sse **NOME 1** e **NOME 3** responsabili dell'illecito disciplinare loro ascritto e le condanna alla sanzione disciplinare della censura.

Roma, 12 febbraio 2016

Il Relatore
(Lorenzo Pontecorvo)

Il Presidente
(Antonio Leone)

Il Magistrato Segretario
(Baldovino de Sensi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)